



COMUNE DI GRANTORTO
Provincia di Padova

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2020

Capo I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate tributarie di questo Comune, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Scopo del regolamento è introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti.
3. Al fine di cui sopra vengono introdotti e disciplinati gli istituti del diritto di interpello e dell'autotutela.
4. Costituisce altresì oggetto della disciplina regolamentare: la determinazione dei criteri per l'applicazione della riscossione e della compensazione, gli interessi e i limiti di esenzione e rimborsi valutati di modica entità.

Articolo 2 Regolamenti specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo è disciplinata nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

Capo II ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. La presentazione della richiesta di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 4 Richiesta d'interpello

1. La richiesta, redatta in carta libera, è indirizzata al Settore Tributi del Comune e può essere presentata:
 - per via telematica all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Comune oppure, esclusivamente nel caso di interPELLI presentati da soggetti residenti o domiciliati all'estero, da una casella di posta elettronica libera all'indirizzo info@comune.grantorto.pd.it;
 - consegna a mano, mediante deposito all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
 - spedizione a mezzo posta in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
2. L'istanza dovrà contenere, a pena d'inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente;
 - la dettagliata descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari e la formulazione del quesito da sottoporre all'Ufficio;
 - l'indicazione del recapito presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ufficio;
 - la sottoscrizione del contribuente, che in caso di inoltro per via telematica dovrà avvenire mediante firma digitale, ovvero, se sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità.
3. Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione utile alla soluzione dell'interpello.
4. Il contribuente dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta, ovvero l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che intende adottare.
5. L'istanza di cui ai commi precedenti deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari.

Articolo 5 Adempimenti dell'Ufficio ed efficacia della risposta

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
2. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
3. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

4. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
5. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
6. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
7. L'eventuale atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è rettificato o annullato d'ufficio o su richiesta del contribuente.
8. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.
9. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
10. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
11. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 1 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Capo III AUTOTUTELA

Articolo 6 Principi generali

1. Il presente capo determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché di revoca, o di rinuncia, anche in pendenza di giudizio, all'imposizione in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di dati, fatti ed ulteriori elementi che portino al riesame dell'atto stesso e all'eventuale ritiro o riduzione, se, dalla verifica, la pretesa tributaria risultasse infondata.
2. Nel potere di autotutela di cui al comma 1 è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Articolo 7 Autotutela

1. Il potere di autotutela può essere esercitato in considerazione dei criteri di maggior efficacia ed efficienza dell'amministrazione, nonché di economicità in relazione ai costi amministrativi connessi alla realizzazione del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria (contenzioso).

Articolo 8 Annullamento d'ufficio e rinuncia all'imposizione.

1. L'amministrazione può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione o non impugnabilità, qualora sussista l'illegittimità dell'atto, tra cui:
 - errore di persona
 - evidente errore logico o di calcolo
 - doppia imposizione o tassazione
 - errore sul presupposto del tributo
 - mancata considerazione dei pagamenti regolarmente eseguiti
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
2. Non può procedersi all'annullamento in caso di sentenza passata in giudicato o di versamento spontaneo da parte del contribuente.

Articolo 9 Priorità

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo si dovrà aver riguardo in via prioritaria alle fattispecie per le quali sia in atto o vi sia insito un elevato rischio di contenzioso.

Articolo 10 Organo competente

1. Il potere di annullamento, di revoca, di rinuncia all'imposizione spetta al funzionario responsabile dell'ufficio tributi che ha emanato l'atto.

Articolo 11
Adempimenti dell'ufficio

1. Il provvedimento è portato a conoscenza del contribuente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; del pari, in caso di contenzioso pendente, è data comunicazione all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
2. Nei casi di annullamento o revoca parziali si applica la riduzione della sanzione.
3. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

Articolo 12
Istanza di autotutela

1. Ogni contribuente può presentare richiesta di annullamento dell'imposizione per autotutela ove ne ricorrano i motivi indicati nel presente capo III.
2. L'istanza va diretta al funzionario responsabile che ha emanato l'atto.

Capo IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 13 **Principi generali**

1. La gestione dell'attività di controllo ed applicazione dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando non venga disposto diversamente nei modi previsti dalla legislazione vigente.
2. L'attività di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni è data in concessione a terzi soggetti abilitati per legge.
3. L'attività di accertamento dell'imposta è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
4. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
6. Fermo restando che non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente, è facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Articolo 14

Soggetti responsabili delle entrate e della gestione dei tributi comunali

1. Sono responsabili delle entrate di competenza del Comune i soggetti ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal medesimo servizio, di seguito chiamati "Responsabili".
2. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
3. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dalla legge o dai regolamenti comunali; in particolare il responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) altre attività necessarie al completamento della riscossione, quali la compilazione sui ruoli o elenchi coattivi;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti e ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) trasmette all'Ufficio ragioneria le informazioni per l'accertamento delle entrate a bilancio, ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.
4. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il responsabile cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione, ovvero vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto.
5. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Articolo 15
Informazione e rapporti con il cittadino

1. I rapporti con i cittadini sono informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe e le aliquote, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini, con le modalità previste dalle norme.
3. A tal fine il Comune assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni del Comune contenute in leggi, regolamenti ed in provvedimenti amministrativi.

Articolo 16
Raccolta e trattamento dei dati personali - Modulistica per la prestazione di servizi

1. Al fine di agevolare i successivi rapporti con il cittadino e di potenziare l'attività di verifica e di controllo, è cura dei responsabili dell'entrata procedere, direttamente o attraverso la collaborazione di altri uffici del Comune o di altri soggetti titolari di banche dati, alla raccolta ed al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in particolare dei principi di pertinenza e di non eccedenza di cui al D.Lgs. n. 101/2018 (che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' compito dei responsabili dell'entrata prevedere che nei moduli di domanda di prestazione di servizi siano obbligatoriamente inseriti, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale, i seguenti campi: a) indirizzo e-mail; b) domicilio digitale (PEC) del cittadino o indirizzo di PEC per l'impresa; c) numero di cellulare; d) coordinate bancarie/postali o dichiarazione di inesistenza.
3. Nella modulistica utilizzata per la raccolta dati deve essere sempre inserita apposita informativa ai sensi della vigente normativa sulla tutela della privacy.

Articolo 17
Assistenza al contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato e previo appuntamento, al calcolo dei tributi, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. Il servizio è destinato prioritariamente ai contribuenti che non possono in modo autonomo impiegare strumenti quali il calcolo on-line o analoghi già previsti nell'Ente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite e alla documentazione presentata dal contribuente.

Articolo 18
Gestione della riscossione

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi, abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Le modalità di riscossione sono definite dai regolamenti relativi ai singoli tributi o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai sensi del citato comma 792, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Gli atti di cui al comma 2 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
4. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo, escluse dall'applicazione del dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019 può essere effettuata tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
6. Non si procede alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 30,00. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.
7. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.
8. Sono fatte salve le norme compatibili e contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e nel D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20

Spese a carico del debitore nel caso di pagamento spontaneo successivo all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il debitore saldi spontaneamente il debito al Comune, successivamente alla notifica di azioni esecutive da parte del soggetto preposto alla riscossione coattiva, sono posti a carico del debitore, anche i costi sostenuti per le procedure già eventualmente esperite, secondo quanto previsto dalle norme o determinati ai sensi delle convenzioni di affidamento.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore ad € 10,00.

Articolo 21

Compensazione ed accollo

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge n. 212/2000.
4. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione
 - a. dei tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - b. i tributi compensati con il credito di cui al punto precedente, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.
6. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
7. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.
8. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.
9. Ai fini di cui al precedente comma 1, è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

Articolo 22 Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Il Comune di Grantorto ha adottato con proprio atto il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali (D. Lgs. n. 218/1997), con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
4. In caso di adesione, laddove la sanzione è rapportata al parziale versamento (30%), è ridotta ai 2/3 ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997.

Articolo 23 Interessi per tributi

1. Sulle somme dovute dal contribuente per imposta a seguito inadempimento e quindi a seguito di emissione di avvisi di accertamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto con riferimento: agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dall'01/01/2007 ed indipendentemente dagli anni di imposta accertati.
4. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto con riferimento ai provvedimenti di rimborso che sono emessi a decorrere dall'1/1/2007 ed indipendentemente dagli anni di imposta interessati."

6. Gli interessi di mora da riscossione e gli interessi da dilazione, che decorrono dal 30° giorno successivo alla data di esecutività dell'atto di accertamento fino alla data di pagamento, sono calcolati nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 24

Disposizioni in materia di crediti e debiti di modesta entità

1. La presente disposizione tende a recuperare efficienza ed economicità di gestione, eliminando procedimenti che richiedono al personale dipendente gravosi adempimenti, nonché costose ed improduttive azioni di recupero crediti.
2. Sono considerati importi di modesta entità i versamenti ed i rimborsi contenuti nei limiti indicati nel prospetto che segue, precisando che si tratta di versamenti annui spontanei, diretti, in autoliquidazione e non dovuti ad inadempimenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 25 della legge 289/2002 e n. 1, comma 168, della legge 296/2006:

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	Fino al limite di euro
1	Imposta comunale sugli immobili (IMU)	3,00
2	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	3,00
3	Imposta sulla pubblicità permanente e diritti sulle pubbliche affissioni	3,00
4	Imposta sulla pubblicità temporanea (volantini, locandine, ecc.)	1,00

3. I limiti indicati nel prospetto che precede si intendono comprensivi unicamente dell'imposta, tassa, tributo, contributo.
4. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

Articolo 25

Esenzioni per i versamenti diretti

1. I contribuenti e gli utenti sono esonerati dall'obbligo del versamento quando il debito finale risultante da denuncia, da versamento volontario ovvero da altro atto di liquidazione risulta di importo pari o inferiore al limite di cui al comma 2 del precedente articolo 24.
2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

Articolo 26

Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua

condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 ;
 - c) l'articolazione delle rate mensili avviene per fasce di debito conformi al citato comma 796;
2. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
 3. A tal fine, per importi fino ad € 10.000,00, è sufficiente l'autocertificazione da parte dell'interessato di stato temporaneo di difficoltà, anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità monetarie del momento o al 31 dicembre dell'anno precedente e delle condizioni lavorative.
 4. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).
 5. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dalla notifica del sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 7. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
 8. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 10. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante, la cui rata minima non può essere inferiore ad euro 100,00.
 11. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
 12. La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.
 13. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
 14. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione del numero delle rate, i relativi importi, il termine di pagamento di ciascuna rata e le modalità di pagamento.
 15. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 16. La concessione della rateizzazione si perfeziona con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, ovvero di idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, producendo ricevuta di pagamento della prima rata.

Articolo 27
Azioni di recupero di crediti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, il responsabile del servizio non attiverà azioni di recupero quando il credito dell'Ente risulterà di importo pari o inferiore a € 12,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e non dispone rimborsi.

Articolo 28
Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione costo della notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni.
2. Le suddette spese di notifica sono a carico del contribuente.
3. Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni ed agli interessi.
4. Eventuali e successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Articolo 29
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Spetta al responsabile dell'area cui compete la gestione del tributo, quale rappresentante dell'Ente nel procedimento, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.
3. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato), produce anche l'effetto di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
4. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del decreto legislativo n. 546/92 devono indicare: il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria e le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

Articolo 30
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ° gennaio 2020.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento generale delle entrate tributarie", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.